



sivamente una condizione più favorevole. Ciò non esclude, però, che nei casi limite di quattro mesi la condizione imponesse un danno nei confronti dell'agente cessante.

Per le suddette considerazioni si suggerisce la modifica dei termini di preavviso come appresso:

3 mesi se l'agente abbia compiuto non più di 5 anni di gestione;

4 mesi se l'agente abbia compiuto più di 5 anni e non più di 10 di gestione;

6 mesi se l'agente abbia compiuto più di 10 anni di gestione.

A questo proposito la Federazione imprese ha espresso parere che l'Istituto è in facoltà di approvare la modifica progettata ai termini del preavviso.

Il Comitato, in virtù della facoltà delegatagli dal Consiglio con la delibera del 26 marzo 1949, approva la proposta.

2 - Cassa di previdenza per gli agenti generali -

Con deliberazione del 20 dicembre 1947, il Consiglio di amministrazione approvò la trasformazione dei conti correnti accessi presso la Cassa di previdenza, in polizze di capitalizzazione con la S.A. Previdenzia.

